



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (uno)
Annessi: 2 (due)

00187 Roma,
Ten.Col. TRAVAGLIO, 3.8121
carlo.travaglio@esercito.difesa.it

OGGETTO: Consultazioni elettorali per elezioni Amministrative Regionali/Comunali e suppletive della Camera dei Deputati - anno 2021.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

^^

Rif.: f. n. M_D SSMD REG2021 0168675 in data 17 settembre 2021 dello Stato Maggiore della Difesa (annessa in copia).

Seg.: f. n. M_D E0012000 REG2021 0176894 in data 07 settembre 2021.

^^

1. Lo Stato Maggiore della Difesa, con la lettera alla quale si fa riferimento, nel rendere noto che per le consultazioni elettorali in oggetto, indette per il 3 e 4 ottobre 2021, il personale militare della Difesa può avvalersi di apposite procedure speciali contenute nella specifica circolare emanata dal Ministero dell'Interno (annessa in copia), ha rilevato la necessità che il citato personale sia posto nelle condizioni di esercitare il diritto di voto.
2. Al riguardo, il Vertice interforze ha invitato a fornire alle dipendenti linee gerarchiche informazioni circa l'indizione delle consultazioni in titolo e i discendenti adempimenti da assolvere, al fine di dare puntuale applicazione alla normativa vigente e garantire l'esercizio del diritto di voto al personale della Difesa.
3. I Comandi/Organismi in indirizzo diano al personale dipendente compiute informazioni relative ai contenuti del documento in argomento.
La presente lettera sarà pubblicata sul sito *intranet/internet* di Forza Armata.
4. Si rimane a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione ritenuta utile a riguardo.

IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale Affari Giuridici

Prot. n.
All.: Ann.: //

OGGETTO: Consultazioni elettorali per elezioni Amministrative Regionali/Comunali e suppletive della Camera dei Deputati – anno 2021.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

A ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Seg. f. prot. n. *M\_D SSMD REG2021 0152166* in data 24/08/2021.

~~~~~

1. Per l'esercizio del diritto di voto alle consultazioni elettorali in oggetto, il personale militare della Difesa può avvalersi di apposite procedure speciali, diversamente declinate (Circolare del Ministero dell'Interno n.62/2021/*sito web* del Dicastero).

In ragione della natura delle consultazioni elettorali, si precisa che, per le elezioni:

a. **amministrative:**

(1) *Regionali*, bisogna distinguere se il Comune in cui presta servizio il personale militare insista o meno nella regione, in quanto è necessario:

- a. nel primo caso, rilasciare specifiche attestazioni di servizio per essere ammessi al voto in qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di residenza, qualora si ritenga prioritaria la permanenza in sede, facendo salva comunque la possibilità del competente Comandante di concedere licenze o permessi per consentire di raggiungere anche il Comune di residenza;
- b. nel secondo caso, concedere licenze o permessi utili a raggiungere il Comune in cui il suddetto personale risulti iscritto nella lista elettorale (luogo di residenza);

(2) *Comunali*, il personale militare può esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione del Comune in cui si trovi per motivi di servizio – con iscrizione del rispettivo nominativo nella lista aggiunta – esibendo specifica attestazione del Comandante di Reparto che dichiara, per motivi di servizio, che il proprio personale dipendente non può raggiungere la sezione elettorale in cui è iscritto. Tale disposizione è applicabile per tutti i Comuni provvisti di più sezioni elettorali;

b. **suppletive della Camera dei Deputati**, il prefato personale può esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovi per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una *lista aggiunta*, se tale

Comune fa parte dello stesso collegio uninominale di iscrizione elettorale¹. In tale fattispecie, deve sempre essere presentata la citata attestazione di servizio del proprio Comandante.

2. In relazione a quanto sopra, al fine di una puntuale applicazione della normativa vigente e per garantire l'esercizio del diritto di voto al personale militare della Difesa, si invita a dare alle dipendenti linee gerarchiche compiute informazioni dell'indizione delle consultazioni in titolo e dei discendenti adempimenti da assolvere, nell'ottica della più ampia garanzia all'esercizio del voto quale diritto dei cittadini tutelato costituzionalmente (art. 48 della *Cost.*).

d'ordine

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. D. CC Giovanni CATALDO)

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

¹ Ai sensi dell'art.49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66

ELENCO INDIRIZZI

A: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari	ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare	ROMA
MINISTERO DELLA DIFESA	
- Gabinetto del Ministro	ROMA
- Ufficio Legislativo	ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	
- Ufficio Generale del Capo di SMD	ROMA
- Ufficio del Sottocapo di SMD	ROMA
- I Reparto Personale	ROMA
- II Reparto Informazioni e Sicurezza	ROMA
- III Reparto Politica Militare e Pianificazione	ROMA
- IV Reparto Logistica e Infrastrutture	ROMA
- V Reparto Affari Generali	ROMA
- VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione	ROMA
- Ispettorato Generale della Sanità' Militare	ROMA
- Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio (UGPPB)	ROMA
- Ufficio Amministrazione (UGAM)	ROMA
- Ufficio Protocollo Unico (UPU)	ROMA
- Reparto Carabinieri dello SMD	ROMA
- U.G. SPAZIO	ROMA
- CUSI	ROMA
- U.G. Pre. V.A.T.A.	ROMA
- RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO ED APPROVVIGGIONAMENTO NATO (ITALNSPO)	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	SEDE
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI SM- Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE (COVI)	ROMA
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	ROMA
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	ROMA
RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA (RUD)	ROMA
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC	RIETI
SCUOLA TELECOMUNICAZIONE DELLE FORZE ARMATE	CHIAVARI
SCUOLA DI AEROCOPERAZIONE	GUIDONIA
JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO (ITA-JFHQ)	ROMA
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE (CeFLI)	ROMA
QUARTIER GENERALE ITALIANO PRESSO IL JFC HQ NAPLES	GIULIANO IN CAMPANIA (NA)
CENTRO INTERFORZE DI CONTROLLO E GESTIONE DEL SICRAL	VIGNA DI VALLE
CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO SATELLITARE (CITS)	PRATICA DI MARE
CENTRO INTERFORZE DI FORMAZIONE INTELLIGENCE GUERRA ELETTRONICA (CIFIGE)	ROMA
COMANDO USASETAF - UFFICIO DEL SENIOR ITALIAN OFFICER COMANDANTE ITALIANO DELL'INSTALLAZIONE	VICENZA
ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI (OCCAR) – SENITOFF	ROMA
STABILITY POLICING CENTRE OF EXCELLENCE (SP COE)	VICENZA
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE	VERONA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 62 / 2021

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA,
SICILIA E SARDEGNA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
– Ufficio elettorale e Servizi demografici AOSTA

e, inoltre, p.c.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche
per l'immigrazione - Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it UDINE

ALLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento Presidenza CATANZARO
PEC: elezioniregionali@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1, elezioni regionali).
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Per quanto riguarda le più specifiche indicazioni concernenti la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

di quarantena o isolamento fiduciario domiciliare per COVID-19, si richiamano integralmente e rimangono ferme quelle già fornite con circolare n. 50 del 9 agosto scorso.

A) Componenti del seggio; rappresentanti di lista o dei candidati; candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 o dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di un comune facente parte del proprio collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera dei deputati) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali);
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Camera, che possono essere nominati fra gli elettori della circoscrizione Camera di cui fa parte il collegio), possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un altro comune facente parte dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera); di un comune della regione (per le elezioni regionali);
- i candidati proposti nel collegio uninominale possono votare, solo per l'elezione suppletiva della Camera, in una qualsiasi sezione di uno dei comuni facenti parte del collegio uninominale, anche se non sono elettori del collegio medesimo;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un altro comune dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera); di un comune della regione (per le elezioni regionali).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, se tale comune fa parte dello stesso collegio uninominale di iscrizione elettorale. Tali disposizioni, ovviamente, sono in sostanza applicabili limitatamente alla elezione suppletiva della Camera nel collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Toscana, che ricomprende il territorio di più comuni.

Ulteriori indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono altresì:

- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;

- l'ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;

- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.

Stante la circoscritta porzione di territorio interessata alla consultazione, i Prefetti di Siena e Arezzo vorranno prendere diretti contatti e assumere ogni opportuna intesa con i Comandi, gli Uffici e le Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa italiana) e con le stesse amministrazioni comunali, al fine di agevolare l'accesso alle urne del predetto personale militare.

Ovviamente, gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.

C) Naviganti (marittimi o aviatori)

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco, sempre che siano elettori del collegio uninominale, sono ammessi a votare per le elezioni politiche suppletive in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano se tale comune fa parte dello stesso collegio uninominale di iscrizione elettorale. Anche tali disposizioni, ovviamente, sono applicabili limitatamente alle elezioni suppletive in collegi uninominali che ricomprendono il territorio di più comuni (e quindi solo nel collegio n. 12 della Toscana).

Gli stessi naviganti potranno votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, solo se elettori di un comune della regione.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante del porto/direttore dell'aeroporto nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante del porto/direttore dell'aeroporto, può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono iscritti i militari.

I Prefetti di Siena e Arezzo vorranno valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche, laddove esistenti, delle competenti autorità portuali e aeroportuali.

D) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare per le elezioni suppletive della Camera nel luogo di ricovero, purché ubicato in un comune facente parte del collegio uninominale di iscrizione elettorale.

Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione (per le elezioni regionali).

L'ammissione al voto avviene previa trasmissione, al sindaco del comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio (per le relative annotazioni nelle liste sezionali), nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazione di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (che non hanno reparto Covid e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 117/21, come da circolare n. 50/21). La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei candidati nei collegi uninominali, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie, preventive intese con i presidenti di seggio per concordare opportunamente l'orario di raccolta del voto.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero – alle medesime condizioni sopra richiamate per i ricoverati in ospedali e case di cura – anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Ciò, ovviamente, purché i ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune per le elezioni comunali, di un comune della regione per le elezioni regionali, di un comune facente parte del collegio uninominale per le elezioni suppletive della Camera.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

F) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali, di un comune della regione per le elezioni regionali, di un comune facente parte del collegio uninominale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
 - a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto penitenziario;
- 3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto in uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell'ambito territoriale dove è ubicato il rispettivo istituto penitenziario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che dei direttori degli istituti penitenziari (e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva), laddove esistenti, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

G) Ammessi al voto domiciliare ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 54 (lettera B) del 12 agosto scorso, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

In particolare, ai fini dell'ammissione al voto a domicilio – ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2009 – gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano, rispettivamente per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale; per le elezioni regionali, se abitano in un comune della stessa regione; per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, se abitano in un comune facente parte del proprio collegio uninominale.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale – dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare – dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 26 settembre 2021**, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale – con le medesime indicazioni sopra riportate – specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti (ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si vorrà portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali dei comuni, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Fabrizio Orano

CAP/MP